



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 82 dei 25/03/2015 - 15/05/2015 Udienza pubblica del 25/03/2015
Massima n. 1:	<p>Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Ricorsi della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province di Trento e di Bolzano - Concorso delle autonomie speciali alla finanza pubblica - Provvisoria assegnazione all'erario delle maggiori entrate derivanti dal decreto legge, assegnate per esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica come da concordati in sede europea - Rinuncia ai ricorsi - Accettazione della controparte - Estinzione dei processi.</p> <p>Testo Viene dichiarata l'estinzione dei processi relativi alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Trentino Alto Adige e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in riferimento a diversi parametri costituzionali e statutari - degli artt. 28, comma 3, e 48 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), che regolamentano il concorso delle autonomie speciali alla finanza pubblica, stabilendo la provvisoria assegnazione all'Erario delle maggiori entrate derivanti dal suddetto decreto-legge, assegnate per le esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea. La rinuncia ai ricorsi, accettata dalla controparte costituita, comporta, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio decreto legge 06/12/2011 n. 201 art. 28 co. 3 decreto legge 06/12/2011 n. 201 art. 48 legge 22/12/2011 n. 214</p> <p>Parametri costituzionali Costituzione art. 3</p>



	<p>Costituzione art. 117 Costituzione art. 118 Costituzione art. 119 legge costituzionale 18/10/2001 n. 3 art. 10 statuto regione Trentino Alto Adige art. 69 statuto regione Trentino Alto Adige art. 75 statuto regione Trentino Alto Adige art. 79 statuto regione Trentino Alto Adige art. 80 statuto regione Trentino Alto Adige art. 81 statuto regione Trentino Alto Adige art. 82 statuto regione Trentino Alto Adige art. 83 statuto regione Trentino Alto Adige art. 103 statuto regione Trentino Alto Adige art. 104 statuto regione Trentino Alto Adige art. 107</p> <p>Altri parametri e norme interposte</p> <p>legge 23/12/2009 n. 191 art. 2 co. 108 decreto legislativo 16/03/1992 n. 266 art. 2 decreto legislativo 16/03/1992 n. 266 art. 4 decreto legislativo 16/03/1992 n. 268 art. 9 decreto legislativo 16/03/1992 n. 268 art. 10 decreto legislativo 16/03/1992 n. 268 art. 10 bis</p>
<p>Massima n. 2:</p>	<p>Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Ricorso della Regione Sardegna - Concorso delle autonomie speciali alla finanza pubblica - Provvisoria assegnazione all'erario delle maggiori entrate derivanti dal decreto legge, assegnate per esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica come da concordati in sede europea - Rinuncia al ricorso - Mancanza di formale accettazione della controparte - Cessazione della materia del contendere.</p> <p>Testo Viene dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento a parametri costituzionali e statutari - degli artt. 28, commi 3, 7, 8, 9, 10 e 11- ter , e 48, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), che regolano il concorso delle autonomie speciali alla finanza pubblica, stabilendo la provvisoria assegnazione all'Erario delle maggiori entrate derivanti dal suddetto decreto-legge, assegnate per le esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea. La rinuncia al ricorso, a seguito di accordo stipulato con lo Stato in materia di finanza pubblica, comporta, in assenza di formale accettazione della controparte costituita, la cessazione della materia del contendere.</p>



<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>decreto legge 06/12/2011 n. 201 art. 28 co. 3 decreto legge 06/12/2011 n. 201 art. 28 co. 7 decreto legge 06/12/2011 n. 201 art. 28 co. 8 decreto legge 06/12/2011 n. 201 art. 28 co. 9 decreto legge 06/12/2011 n. 201 art. 28 co. 10 decreto legge 06/12/2011 n. 201 art. 28 co. 11 decreto legge 06/12/2011 n. 201 art. 48 legge 22/12/2011 n. 214</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>Costituzione art. 3 Costituzione art. 116 Costituzione art. 117 Costituzione art. 119 statuto regione Sardegna art. 3 statuto regione Sardegna art. 4 statuto regione Sardegna art. 5 statuto regione Sardegna art. 7 statuto regione Sardegna art. 8</p>
<p>Massima n. 3:</p>	<p>Titolo</p> <p>Bilancio e contabilità pubblica - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Concorso delle autonomie speciali alla finanza pubblica - Provvisoria assegnazione all'erario delle maggiori entrate derivanti dal decreto legge, assegnate per esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica come da concordati in sede europea - Successiva stipula di un accordo con il Governo in materia di finanza pubblica - Rinuncia al ricorso - Mancanza di formale accettazione della controparte - Cessazione della materia del contendere.</p> <p>Testo</p> <p>Viene dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento a parametri costituzionali e statutari - degli artt. 28, comma 3, e 48, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), che regolano il concorso delle autonomie speciali alla finanza pubblica, stabilendo la provvisoria assegnazione all'Erario delle maggiori entrate derivanti dal suddetto decreto-legge, assegnate per le esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea. La rinuncia al ricorso, a seguito di accordo stipulato con lo Stato in materia di finanza pubblica, comporta, in assenza di formale accettazione della controparte costituita, la cessazione della materia del contendere.</p>



<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>decreto legge 06/12/2011 n. 201 art. 28 co. 3 decreto legge 06/12/2011 n. 201 art. 48 legge 22/12/2011 n. 214</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>Costituzione art. 3 Costituzione art. 116 co. 1 Costituzione art. 119 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 48 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 49 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 51 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 54 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 63 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 65</p> <p>Altri parametri e norme interposte</p> <p>decreto legislativo 02/01/1997 n. 9 art. 9 decreto del Presidente della Repubblica 23/01/1965 n. 114 art. 4</p>
<p>Massima n. 4:</p>	<p>Titolo</p> <p>Bilancio e contabilità pubblica - Ricorso della Regione siciliana - Provvisoria assegnazione all'erario delle maggiori entrate derivanti dal decreto legge, assegnate per esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica come da concordati in sede europea - Censura generica rivolta indiscriminatamente contro una pluralità di proposizioni normative - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione.</p> <p>Testo</p> <p>Viene dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione siciliana in riferimento all'art. 43 dello statuto siciliano - dell'intero testo degli artt. 28 e 48 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), che regolano il concorso delle autonomie speciali alla finanza pubblica, stabilendo la provvisoria assegnazione all'Erario delle maggiori entrate derivanti dal suddetto decreto-legge, assegnate per le esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea. La censura è generica perché rivolta indistintamente contro l'intero contenuto normativo di entrambi gli articoli impugnati, che solo parzialmente riguardano la Regione siciliana.</p>



NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>decreto legge 06/12/2011 n. 201 art. 28 decreto legge 06/12/2011 n. 201 art. 48 legge 22/12/2011 n. 214</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>statuto regione Sicilia art. 43</p> <p>Altri parametri e norme interposte</p> <p>legge 05/05/2009 n. 42 art. 27</p>
Massima n. 5:	<p>Titolo</p> <p>Bilancio e contabilità pubblica - Ricorso della Regione siciliana - Concorso delle autonomie speciali alla finanza pubblica - Rideterminazione del fondo sanitario nazionale - Segnalata riduzione della contribuzione statale - Insufficienza della motivazione e incompleta ricostruzione del quadro normativo - Inammissibilità della questione.</p> <p>Testo</p> <p>Viene dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione e incompleta ricostruzione del quadro normativo, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 17, primo comma, lett. b), 36 e 37 dello statuto siciliano - dell'art. 28, comma 3, ultimo periodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), che regola la rideterminazione del Fondo sanitario nazionale. La ricorrente non tiene conto che lo stesso art. 28, pur disponendo per le Regioni speciali e le Province autonome ad un maggior concorso agli obiettivi nazionali di finanza pubblica, stabilisce, al comma 2, che anche a questi enti si applichi l'aumento dell'aliquota di base dell'addizionale IRPEF disposta dal comma 1; e l'impugnato periodo del censurato comma 3 ipotizza la rideterminazione del Fondo sanitario nazionale di cui al comma 2, in funzione dell'incremento di entrate derivante dal comma 2.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>decreto legge 06/12/2011 n. 201 art. 28 co. 3 legge 22/12/2011 n. 214</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>statuto regione Sicilia art. 17 co. 1</p>



	<p>statuto regione Sicilia art. 36 statuto regione Sicilia art. 37</p> <p>Altri parametri e norme interposte</p> <p>decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965 n. 1074 art. 2</p>
<p>Massima n. 6:</p>	<p>Titolo</p> <p>Bilancio e contabilità pubblica - Ricorso della Regione Valle d'Aosta e della Regione siciliana - Concorso delle autonomie speciali alla finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2012, per un importo di euro 860 milioni annui, nonché di euro 60 milioni annui da parte dei Comuni ricadenti nel territorio di alcune Regioni speciali – Attesa applicazione delle procedure di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009 - Definizione provvisoria della misura del contributo proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009 - Accantonamento dell'importo medesimo a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Dichiarata determinazione unilaterale dei rapporti tra lo Stato e la Regione, lesiva del principio di leale collaborazione - Dichiarata violazione della particolare autonomia finanziaria, anche con riguardo all'ambito locale - Dichiarata violazione del principio di ragionevolezza per la definizione dei criteri di determinazione della misura del contributo - Insussistenza - Misura provvisoria per il conseguimento effettivo degli obiettivi di coordinamento finanziario, nell'ambito della particolare contingenza economica, anche in relazione alle indicazioni provenienti dalle istituzioni europee - Non fondatezza delle questioni.</p> <p>Testo</p> <p>Vengono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28, commi 2 e 3, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2014, n. 214), impugnati dalle Regioni autonome Sicilia e Valle D'Aosta, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 17, primo comma, lett. b), 36 e 37 dello statuto siciliano, 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 e al principio di leale collaborazione, e agli artt. 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1, lett. f), 12, 48- bis e 50 dello statuto valdostano, agli artt. da 2 a 7 della legge n. 690 del 1981, al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost. e al principio di ragionevolezza. Le norme censurate regolano la partecipazione delle autonomie speciali alla finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2012, per un importo di euro 860 milioni annui, nonché di euro 60 milioni annui da parte dei Comuni ricadenti nel territorio di alcune autonomie speciali, in applicazione delle procedure di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009, stabilendo, in via provvisoria, la misura del contributo proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009 e l'accantonamento dell'importo medesimo a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. I principi statali in materia di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale, in quanto strumentali nella prevenzione dei disavanzi di</p>



	<p>bilancio, per l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e per garantire l'unità economica della Repubblica, in ossequio alla Costituzione e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le Regioni a statuto speciale si avvieranno all'accordo e in particolare, l'art. 27 della legge n. 42 del 2009 stabilisce che le autonomie speciali concorrano al patto di stabilità interno sulla base del principio dell'accordo, secondo le norme di attuazione dei rispettivi statuti. A tal fine lo Stato ha definito la misura del contributo richiesto alle autonomie speciali, nonché ai Comuni ricompresi nel territorio di alcune di esse, nell'esercizio della competenza in materia di coordinamento della finanza pubblica, stabilendo solo in via transitoria che l'importo complessivo venga ripartito tra i vari enti proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuno di essi nel triennio 2007-2009 e che la somma determinata sia accantonata a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Tale accantonamento rappresenta lo strumento attraverso il quale le autonomie speciali adempiono agli obblighi di partecipazione al risanamento delle finanze pubbliche. La norma impugnata assicura il perseguimento effettivo degli obiettivi di coordinamento, nell'ambito della particolare contingenza nella quale si inserisce il decreto-legge impugnato.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>decreto legge 06/12/2011 n. 201 art. 28 co. 2 decreto legge 06/12/2011 n. 201 art. 28 co. 3 legge 22/12/2011 n. 214</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>Costituzione art. 3 Costituzione art. 5 Costituzione art. 120 statuto regione Valle d'Aosta art. 2 co. 1 statuto regione Valle d'Aosta art. 2 co. 1 statuto regione Valle d'Aosta art. 3 co. 1 statuto regione Valle d'Aosta art. 12 statuto regione Valle d'Aosta art. 48 bis statuto regione Valle d'Aosta art. 50 statuto regione Sicilia art. 17 co. 1 statuto regione Sicilia art. 36 statuto regione Sicilia art. 37</p> <p>Altri parametri e norme interposte</p> <p>legge 26/11/1981 n. 690 art. 2 legge 26/11/1981 n. 690 art. 3 legge 26/11/1981 n. 690 art. 4 legge 26/11/1981 n. 690 art. 5</p>



	<p>legge 26/11/1981 n. 690 art. 6 legge 26/11/1981 n. 690 art. 7 decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965 n. 1074 art.</p>
Massima n. 7:	<p>Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Ricorso della Regione siciliana - Concorso delle autonomie speciali alla finanza pubblica - Possibilità che le somme spettanti alla Regione siciliana a titolo di Fondo sanitario nazionale, per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio, siano accantonate e che l'erogazione sia subordinata alla verifica positiva degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente - Dedotta sottrazione di risorse lesiva della particolare autonomia finanziaria - Dedotta violazione della competenza concorrente in materia sanitaria - Insussistenza - Censure riferite a contenuti normativi introdotti da precedenti disposizioni - Non fondatezza della questione.</p> <p>Testo Viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 17, primo comma, lett. b) e 36 dello statuto siciliano e 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 - dell'art. 28, comma 6, del d.l. 6 dicembre 2011 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), il quale stabilisce che le somme spettanti alla Regione siciliana a titolo di Fondo sanitario nazionale (per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio), siano accantonate e che l'erogazione sia subordinata al compimento degli adempimenti regionali ai sensi della legislazione vigente. Invero, la disposizione censurata regola un solo aspetto del suddetto accantonamento, fissando per esso una durata massima non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio, esplicitando così la natura temporanea della misura già prevista dalla legislazione vigente.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>decreto legge 06/12/2011 n. 201 art. 28 co. 6 legge 22/12/2011 n. 214</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>statuto regione Sicilia art. 17 co. 1 statuto regione Sicilia art. 36</p> <p>Altri parametri e norme interposte</p> <p>decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965 n. 1074 art. 2</p>



<p>Massima n. 8:</p>	<p>Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Ricorso della Regione siciliana - Concorso delle autonomie speciali alla finanza pubblica - Riduzione del finanziamento dello Stato ai Comuni e alle Province, ricompresi nel territorio, fra le altre, della Regione siciliana, per gli anni 2012 e successivi - Lamentata riduzione in via unilaterale, che ostacola lo svolgimento delle funzioni - Dedotta violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Denuncia priva di supporto dimostrativo - Preesistenza di accordi o intesa in sede di Conferenza Stato città e autonomie - Non fondatezza della questione.</p> <p>Testo Viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione siciliana in riferimento al principio di leale collaborazione - dell'art. 28, commi 7, 8, 9 e 10, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), che regolano la riduzione del finanziamento dello Stato ai Comuni e alle Province, ricompresi nel territorio, fra le altre, della Regione siciliana, per gli anni 2012 e successivi. Lo Stato può determinare l'entità dei trasferimenti erariali e dei fondi che alimentano la finanza comunale e provinciale o ridurli, con l'obbligo di assicurare a tutti gli enti territoriali, compresi quelli con minore capacità fiscale per abitante, risorse sufficienti a finanziare interamente le funzioni loro attribuite (art. 119, quarto comma, Cost). La ricorrente non produce alcun elemento che dimostri che la riduzione dei finanziamenti, operata in via unilaterale dallo Stato, sia di entità tale da rendere impossibile lo svolgimento delle sue funzioni.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>decreto legge 06/12/2011 n. 201 art. 28 co. 7 decreto legge 06/12/2011 n. 201 art. 28 co. 8 decreto legge 06/12/2011 n. 201 art. 28 co. 9 decreto legge 06/12/2011 n. 201 art. 28 co. 10 legge 22/12/2011 n. 214</p>
<p>Massima n. 9:</p>	<p>Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle autonomie speciali alla finanza pubblica - Clausola di finalizzazione - Riserva all'erario, per cinque anni, delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge, "per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale" – Possibilità che le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso una contabilizzazione separata, siano previste con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Fallita ipotesi dell'intesa con il Presidente della Regione, riguardante le maggiori entrate percepite nel territorio della Regione Valle d'Aosta - Violazione della legge n. 690 del 1981,</p>



	<p>modificabile solo con il procedimento prescritto dall'art. 48-bis dello statuto speciale per l'approvazione dei decreti legislativi di attuazione statutaria - Illegittimità costituzionale in parte qua .</p> <p>Testo Viene di chiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 5 e 120 Cost., nonché 48- bis dello statuto valdostano, e 8, comma 1, della legge n. 690 del 1981, l'art. 48 comma 1, secondo periodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), nella parte in cui non considera che il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che stabilisce le modalità di individuazione e di riserva (c.d. clausola di finalizzazione) delle maggiori entrate erariali derivanti dal suddetto decreto-legge, sia emanato d'intesa con il Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta per quanto riguarda le maggiori entrate percepite nel relativo territorio. La norma impugnata non reca alcuna previsione in merito all'intesa con il Presidente della Regione autonoma, espressamente richiesta dalla legge n. 690 del 1981 che è modificabile solo con il procedimento prescritto per l'approvazione dei decreti legislativi di attuazione statutaria. Pur restando in capo allo Stato la spettanza sostanziale del maggior gettito, il vizio consiste nella mancata previsione di un'intesa con il Presidente della Giunta regionale in merito al provvedimento tecnico con il quale si stabilisce l'esatto ammontare di tale gettito, relativamente a quanto percepito nel territorio della Regione autonoma.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>decreto legge 06/12/2011 n. 201 art. 48 co. 1 legge 22/12/2011 n. 214</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>Costituzione art. 5 Costituzione art. 120 statuto regione Valle d'Aosta art. 48 bis</p> <p>Altri parametri e norme interposte</p> <p>legge 26/11/1981 n. 690 art. 8 co. 1</p>

Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo
Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

